

Allegato D (Disciplinare di concessione in uso)

Tra

la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (di seguito la "Fondazione"), con sede in Reggio Emilia, piazza Martiri 7 Luglio n. 7, P.I. 01699800353, nella persona del direttore generale Dott. Paolo Cantù, con sede per la carica presso la Fondazione,

e

Comune di Reggio Emilia (di seguito "il Comune"), con sede in Reggio Emilia, P.za Camillo Prampolini n. 1, Cap. 42121, CF e P.Iva 00145920351, rappresentata dalla Dott.ssa Germana Corradini, e-mail: germana.corradini@comune.re.it, tel: 0522456832, in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia, munita dei relativi poteri

premessi che

- a) Il **Comune di Reggio Emilia**, ha provveduto alla presentazione, in data 17.07.2023, della richiesta di concessione d'uso della Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia in occasione del convegno promosso in occasione del 20 novembre giornata mondiale del fanciullo e 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne, in applicazione della regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione Comunale e Fondazione I Teatri 2020-2025.
- b) il **concessionario** è tenuto a osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme di igiene, le norme SIAE e fiscali, le norme previdenziali e assistenziali, le norme generali e particolari attinenti alle attività poste in essere in occasione della concessione, intendendosi esclusa in ogni caso la responsabilità della **Fondazione** per eventuali omissioni od inosservanze di tali disposizioni.
- c) Il **Concessionario** ha preso visione e atto del Documento di Informazione dei Rischi e di tutta la documentazione inerente prodotta dalla Fondazione in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., accettandoli senza riserva alcuna e impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare pienamente e scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti ed accettando sin da, in mancanza di specifiche disposizioni, le regole normative nazionali e/o quelle previste dalla Regione Emilia Romagna e vigenti al momento della concessione.
- d) Il **Concessionario** ha consegnato alla **Fondazione** il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la definizione dello specifico documento di valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che le parti si riservano e obbligano di elaborare e sottoscrivere entro la data di avvio della concessione
- e) il **concessionario** è a conoscenza dei limiti di capienza dei locali oggetto della concessione fissato nel numero massimo di posti a sedere pari a n. 200 persone compresenti presso la Sala degli Specchi e sale del ridotto del Teatro Municipale R. Valli - e si impegna a rispettare tali limiti, esonerando espressamente la **Fondazione** da ogni responsabilità per l'inosservanza di detto limite
- f) la **Fondazione** ed il **Concessionario** hanno effettuato un sopralluogo congiunto sulla sala o sullo spazio di cui al precedente punto a) in data 14/11/2023.
- g) Il **Concessionario** ha fornito alla Fondazione i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi sufficienti all'ottenimento dell'affitto degli spazi quali, a titolo non esaustivo, la visura camerale ed i requisiti previsti dall'articolo 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i.
- h) Il **Concessionario**, per il tramite del servizio Servizi sociali - dirigente Germana Corradini, anche referente dell'evento (germana.corradini@comune.re.it) - ha preso visione ed atto del regolamento relativo alle concessioni delle sale e degli spazi, da ritenersi qui richiamato in quanto accettato senza riserve, nonché del preventivo degli oneri inerente la concessione di cui al presente contratto predisposto dalla **Fondazione**, e già accettato e consegnato alla Fondazione.

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse

Tutte le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 Concessione

La **Fondazione** concede al **Concessionario** l'uso della Sala degli Specchi e sale del ridotto del Teatro Municipale R. Valli dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del Giorno 23 Novembre 2023 (ovvero sino al termine delle attività di liberazione del Teatro), alle condizioni di seguito riportate.

La **Fondazione** concede al **Concessionario** i locali oggetto del contratto, e i servizi ad essi connessi, esclusivamente, e senza eccezione alcuna, per lo svolgimento della iniziativa descritta nella richiesta di concessione da ritenersi qui richiamata e riportata.

Articolo 3 - Esigenze tecniche

Le esigenze tecniche sono state definite tra le parti nella scheda tecnica consegnata alla **Fondazione** e con questa preventivamente concordata. La Scheda tecnica, come sopra indicata, costituisce parte integrante del presente contratto, dovendosi ritenere la stessa qui richiamata.

Articolo 4 Corrispettivo

Il corrispettivo della concessione di cui all'articolo 2 del presente disciplinare è determinato in totale di euro 800,00 (euro ottocento/00) oltre iva di legge se dovuta, come specificati nel preventivo accettato dal concessionario. Eventuali costi aggiuntivi saranno oggetto di apposita comunicazione a consuntivo.

Articolo 5 Pagamenti

Il **Concessionario** per il tramite del servizio Servizi sociali - dirigente Germana Corradini, anche referente dell'evento (germana.corradini@comune.re.it) –, si impegna a versare alla **Fondazione** il corrispettivo totale dovuto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della Fondazione. L'importo pattuito e suindicato verrà corrisposto, previo ricevimento di regolare fattura elettronica secondo il formato del D.M. N. 55/2013, mediante bonifico bancario che sarà effettuato, nel rispetto delle norme valutarie vigenti in Italia, sul conto corrente indicato dalla Fondazione, ai sensi della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 6 Consegna – riconsegna - danni

La **Fondazione** provvederà a consegnare al **Concessionario**, alle ore 08:00 del giorno 23.11.2023 i locali oggetto della concessione, con i relativi impianti e beni mobili, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, incluso il servizio di vigilanza antincendio.

Il **Concessionario** provvederà a riconsegnare alla **Fondazione**, alle ore 18:00 del giorno 23.11.2023 (ovvero sino al termine delle attività di liberazione del Teatro) i locali oggetto della concessione nello stesso stato in cui gli sono stati consegnati, vuoti di persone e cose. Eventuali variazioni di orario dovranno essere espressamente concordate con la Direzione Tecnica della Fondazione.

Appositi verbali congiuntamente sottoscritti verranno redatti fra le parti all'atto della consegna e all'atto della riconsegna.

Eventuali danni agli immobili, alle strutture, agli strumenti e agli impianti, e comunque alle cose della **Fondazione** arrecati nel corso dell'attività posta in essere dal **Concessionario** per tutta la durata della concessione, quando siano rilevati dalla **Fondazione**, verranno contestati per iscritto al **Concessionario**, cui verranno integralmente addebitati a titolo di risarcimento, trattenendo come da regolamento l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, e fatti salvi i maggiori danni arrecati alla **Fondazione**.

La **Fondazione**, che non ha in ogni caso veste di depositario o custode dei beni che il **Concessionario** introduca, sia direttamente che tramite terzi, nei locali oggetto della concessione, non assume alcuna responsabilità per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose, di proprietà del **Concessionario** o di terzi, di artisti, di personale di assistenza, di organizzatori, del pubblico, verificatisi durante tutto il periodo della concessione, e al riguardo il **Concessionario** espressamente esonera fin d'ora la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il **Concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro a qualsiasi titolo operanti per il **Concessionario** medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione oggetto di contratto: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

Il **Concessionario** dichiara di essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività che andrà a svolgere nei locali oggetto della concessione obbligandosi a consegnare, entro 15gg dalla data dell'evento, copia di polizza assicurativa in corso di validità, a copertura dei danni a cose e persone (RCT/RCO) all'interno dei locali della **Fondazione** come richiamata dal regolamento, contenenti manleva della Fondazione da qualunque richiesta o rivalsa da parte di terzi.

Articolo 7 Autorizzazioni

Sono a esclusivo carico del **Concessionario** tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'evento o della iniziativa oggetto della richiesta, incluse le eventuali attività aggiuntive o di corredo, comprendendosi tra le autorizzazioni anche i permessi SIAE necessari all'esecuzione delle riprese streaming che il concessionario realizzerà durante il periodo di concessione, senza le quali non sarà possibile la realizzazione delle riprese. Il Concessionario si impegna a consegnare copia della autorizzazione SIAE alla Fondazione, prima dell'inizio delle riprese.

Il **Concessionario** si obbliga a mettere a disposizione della **Fondazione** tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni previste da leggi e regolamenti, per la realizzazione dell'evento o dell'iniziativa, prima della sua effettuazione, disponendone per tutta la durata degli stessi, e mallevando comunque la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.

Articolo 8 Agibilità ENPALS

Il **Concessionario** fornirà alla **Fondazione**, all'atto della consegna dei locali concessi, e comunque prima dell'inizio dello spettacolo, qualora vi fosse un evento che necessitasse di tali documenti, la copia del certificato di agibilità ENPALS prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo.

La mancata consegna dell'agibilità ENPALS prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo comporterà la risoluzione immediata del contratto, e di conseguenza l'annullamento dello spettacolo, per responsabilità del **Concessionario**.

Articolo 9 Servizi di terzi

Il **Concessionario** potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività previste per la concessione, di prestazioni di soggetti terzi, che verranno indicati nella scheda tecnica di cui all'articolo 3.

Tali prestazioni saranno esclusivamente a carico del **Concessionario**, che si assume anche al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità connessa.

Il **Concessionario** si obbliga a informare compiutamente i soggetti terzi del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutta la documentazione prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ad acquisirne la piena accettazione senza riserva alcuna e si impegna a farne rispettare scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti.

Il **Concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro di terzi operanti per il concessionario medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

Articolo 10 Disdetta

Il **Concessionario** ha facoltà di disdetta della concessione, a condizione che essa venga comunicata alla **Fondazione** per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata assegnata.

Articolo 11 Revoca.

La **Fondazione** si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi atti o leggi di pubblica autorità, scioperi ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il contratto di concessione si riterrà come mai sottoscritto e nulla sarà dovuto al **Concessionario**.

La **Fondazione** si riserva altresì di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, riterrà indispensabili onde evitare situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza delle persone, degli immobili, dei beni mobili e degli impianti.

Infine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente concessione dovrà considerarsi automaticamente risolta qualora il **concessionario** risulti condannato/sanzionato per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero, il **concessionario**, nelle persone del titolare/legale rappresentante, degli amministratori e/o direttori tecnici e comunque nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, risulti condannato per uno dei reati di cui al medesimo decreto legislativo. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore del committente di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

Articolo 12 Riserve e disdette

La **Fondazione** si riserva comunque, come da regolamento, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi gli scioperi, atti e/o leggi di pubblica autorità, ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso la concessione si riterrà come mai sottoscritta e nulla sarà dovuto al **Concessionario**. Il **Concessionario** ha facoltà di disdetta dalla concessione, a condizione che essa venga comunicata per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata presentata la richiesta: in caso di disdetta oltre il termine sopra indicato la Fondazione potrà trattenere, a titolo di penale, l'importo dell'eventuale Deposito Cauzionale di cui all'articolo 12 del Regolamento delle Concessioni d'uso. In caso di disdetta oltre le 48 ore precedenti l'evento, la **Fondazione** applicherà l'intero canone pattuito.

Articolo 13 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente disciplinare, si rinvia alle norme del Codice civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14 - Spese contrattuali

Sono a carico del **Concessionario** tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA secondo il disposto n. 22 dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

Articolo 15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 16 - Codice Etico

Con la firma del presente atto, **il concessionario** dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto del vigente codice etico della Fondazione pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina <https://www.iteatri.re.it/wp-content/uploads/Codice-Etico-e-di-Comportamento.pdf>, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni sua singola parte. **Il concessionario** dichiara e garantisce altresì che l'attività oggetto del presente accordo sarà realizzata anche nel rispetto dei principi, delle previsioni e delle norme enunciati nel codice etico nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione, assicurando che non terrà comportamenti che possano comportarne la violazione, anche solo indiretta, e che risultino lesivi dell'immagine e dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce.

Articolo 17 - Privacy

I dati personali forniti potranno essere comunicati e trattati, in virtù e per l'esecuzione del contratto sottoscritto, da ciascuna parte; entrambe agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa l'interessato potrà rivolgersi a ciascun titolare che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati. I punti di contatto sono per Reggio Emilia: presidenza@pec.iteatri.re.it - DPO: iteatri.dpo@01privacy.it; per Il Concessionario: germana.corradini@comune.re.it.

Sono specificamente approvate, anche in caso di firma digitale, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le premesse e gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Reggio Emilia, lì 16.11.2023

Per la Fondazione
Dott. Paolo Cantù

Per il concessionario